

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2580**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati ORTONA, BARONTINI, BAGLIONI,
MOSCATELLI, FARINI, CALANDRONE PACIFICO, BALTARO***Annunziata il 30 novembre 1956*

Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole gravemente danneggiate da avversità atmosferiche tra il 1° aprile 1956 e il 31 marzo 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce il testo della legge 25 giugno 1956, n. 1014, con una unica variazione di sostanza, quella di abbassare la percentuale del danno necessaria per la sua applicazione dal 45 al 25 per cento. La ragione di tale proposta modifica è di per sé evidente: nel nostro Paese le condizioni di gran parte delle aziende dei piccoli imprenditori agricoli sono tali che la perdita di un quarto del raccolto è più che sufficiente a creare per il coltivatore diretto una situazione non solo di disagio familiare ma anche di dissesto economico.

Si è aggiunto, inoltre un comma all'articolo 2, allo scopo di dare una possibilità di esito al malcontento che, come quest'anno è avvenuto per la legge n. 1014, può manifestarsi di fronte al provvedimento ministeriale e a quelli prefettizi.

A parte questi ritocchi la proposta di legge riproduce, come detto, la legge n. 1014 e mira, in considerazione dei gravi danni

meteorici verificatisi nella scorsa estate in molte province, a prorogarne la validità di un anno.

I proponenti sono pienamente consapevoli dell'insufficienza del provvedimento. In realtà le condizioni delle piccole aziende agricole italiane sono tali da richiedere che finalmente ci si decida a tutelarle contro i danni meteorici con provvedimenti generali a carattere solidaristico, uscendo una buona volta fuori dalla inadeguata prassi del caso per caso e settore per settore (fiscale, creditizio), fuori dal piano assicurativo soggetto alla privata speculazione.

La presente proposta, peraltro, non tocca tale vasto campo se non, indirettamente, per sottolineare la necessità di una definitiva e generale soluzione del problema ed è redatta in quei termini che possono più facilmente ottenere una sollecita approvazione da tutti voi, a qualsiasi parte politica aderenti, sì che la legge possa entrare in vigore fin dall'inizio del prossimo esercizio finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Ai piccoli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 5, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952,

n. 1317, i quali, per effetto delle avversità meteoriche verificatesi dal 1° aprile 1956 al 31 marzo 1957 abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 25 per cento del prodotto lordo totale è concessa la rateazione, fino ad un massimo di 24 rate, delle imposte erariali e locali e dei contributi unificati gravanti sull'azienda, per le quote non ancora scadute nel corrente esercizio finanziario.

La rateazione delle imposte comporta anche la rateazione delle relative sovrimposte e delle addizionali.

ART. 2.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro del tesoro verranno indicate le province nelle quali il prefetto, sentito l'Intendente di finanza e il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, è autorizzato a determinare i comuni dove potrà essere concessa la rateazione prevista dall'articolo precedente.

La rateazione è disposta da un Comitato avente sede in ciascun capoluogo di provincia e composto dal prefetto, che lo presiede, dall'intendente di Finanza, dal direttore dell'Ufficio provinciale dei contributi unificati e dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le mansioni di segretario saranno espletate da un funzionario di Prefettura.

Contro il decreto del Ministro per l'agricoltura e contro le determinazioni del prefetto è dato ricorso da parte del singolo coltivatore diretto residente in un comune escluso o ricompreso in una provincia esclusa. Il ricorso dovrà essere presentato rispettivamente al Ministero per l'agricoltura o al prefetto entro 60 giorni dal decreto o dalla determinazione di cui sopra.

ART. 3.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al precedente articolo 1 debbono essere presentate, nel termine perentorio di 60 giorni decorrente dall'entrata in vigore della presente legge per i danni già verificatisi e dall'evento dannoso per i danni eventuali futuri, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale, istruitele, le trasmetterà alla segreteria del Comitato previsto nel precedente articolo 2.